

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.**

**PARERE APPROVATO**

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (atto n. 404),

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

il presente schema di decreto correttivo è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

L'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 del presente schema di decreto ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

questa Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

il termine per l'adozione dei decreti correttivi è fissato, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 124 del 2015, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire entro il 23 settembre 2017;

rilevato che, per quanto riguarda il testo dello schema di decreto in oggetto:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza;

al medesimo articolo 9, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, quali, ad esempio, le gestioni del trasporto ferroviario, stabiliti dalla legislazione vigente;

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si dovrebbe valutare l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società a partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'*iter* decisionale, sarebbe utile valutare la possibilità, in questa materia, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, di rafforzare il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento;

viste le integrazioni e le modifiche previste dall'allegato B dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 marzo 2017;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

2) *all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2017 *con le seguenti:* entro il 30 settembre 2017;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: Il provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 e alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,;

3) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) dopo le parole: e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate aggiungere le seguenti: ai fini della realizzazione del medesimo scopo;

4) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto.»;

5) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli

stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza;

6) all'articolo 9, nell'ambito della novella introdotta all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di prevedere forme di cooperazione con il sistema delle autonomie regionali, nel caso in cui si tratti di effettuare controlli sulle società a partecipazione regionale;

7) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva;

8) all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale, si valuti l'opportunità di prevedere forme di disapplicazione, anche parziale, delle norme limitative delle assunzioni nei casi in cui l'aumento del fabbisogno di personale sia determinato dall'introduzione di nuovi obblighi, anche in materia di sicurezza, stabiliti dalla legge;

9) all'articolo 15, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016, si valuti l'opportunità di estendere da dodici a diciotto mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati;

10) al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali, con particolare riferimento a settori per i quali siano previsti dalla legge ambiti territoriali ottimali o di riferimento,

anche attraverso lo snellimento e la velocizzazione dell'iter decisionale, sia valutata la possibilità, in questa materia, di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l'organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che ri-

spondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge;

11) al fine di verificare l'impatto dei processi di razionalizzazione nei territori montani e in genere nelle aree territoriali marginali, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di monitoraggio della evoluzione peculiare dei servizi in tali aree a seguito dell'introduzione delle norme di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente provvedimento ».